

**DELIBERAZIONE 17 MARZO 2016
120/2016/R/EEL**

DISPOSIZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 668/2015/R/EEL

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 17 marzo 2016

VISTI:

- la Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003 (di seguito: Direttiva 2003/96/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12);
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, 5 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 (di seguito: decreto 5 aprile 2013);
- il decreto-legge 30 dicembre n. 210, convertito con modifiche dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 (di seguito: decreto legge 210/15);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 25 luglio 2013, 340/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 340/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2013, 437/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 437/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2013, 467/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 467/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2014, 148/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 148/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2014, 666/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 666/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2015, 112/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 112/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2015, 452/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 452/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 654/2015/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione

dell'energia elettrica per il NPR1 2016-2019, approvato con la deliberazione 654/2015/R/eel;

- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 668/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 668/2015/R/eel);
- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, recante "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020" (di seguito: Comunicazione 2014/C 200/01);
- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 aprile 2013 (prot. Autorità 15491 del 26 aprile 2013), recante "Indirizzi per l'attuazione dell'articolo 39 del decreto legge 83/12 concernente la rideterminazione degli oneri generali del sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia" (di seguito: primo atto di indirizzo);
- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 luglio 2013 (prot. Autorità 26064 del 24 luglio 2013), recante il secondo atto di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 39 del decreto legge 83/12 concernente la rideterminazione degli oneri generali del sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia (di seguito: secondo atto di indirizzo);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) prot. n. 2413, del 16 marzo 2016 (prot. Autorità 8148 del 17 marzo 2016) (di seguito: comunicazione 17 marzo 2016).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12, prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto col Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, in applicazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE, siano definite le imprese a forte consumo di energia;
- il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, ha adottato il decreto 5 aprile 2013, che definisce specifici requisiti e parametri per le imprese che registrano elevati consumi di energia elettrica, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, del decreto legge 83/12;
- il Ministro dello Sviluppo Economico ha emanato un primo atto di indirizzo per l'attuazione del sopracitato articolo 39, del decreto legge 83/12, per il riconoscimento delle agevolazioni sugli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica, seguito da un secondo atto di indirizzo, a integrazione del primo;
- in seguito ai citati indirizzi del Ministro dello Sviluppo Economico, con la deliberazione 340/2013/R/eel, l'Autorità ha stabilito che a partire dal 1 luglio 2013 le imprese a forte consumo di energia elettrica che ne abbiano titolo possano richiedere le agevolazioni loro spettanti;
- con la deliberazione 437/2013/R/eel, l'Autorità ha definito le modalità operative per la prima costituzione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica presso la Cassa;

- con la deliberazione 467/2013/R/eel, l’Autorità ha definito le modalità delle disposizioni del decreto 5 aprile 2013 in materia di agevolazioni relative agli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica per il periodo di prima applicazione intercorrente dal 1 luglio 2013 al 31 dicembre 2014;
- sulla base della deliberazione 467/2013/R/eel, la Cassa ha reso disponibile un portale (dal 21 ottobre 2013 al 2 dicembre 2013) ai fini della creazione dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2012 e (dal 2 settembre al 31 ottobre 2014) per l’anno 2013; attualmente la Cassa ha pubblicato l’elenco aggiornato delle imprese a forte consumo di energia elettrica relativamente all’anno 2013;
- ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 112/2015/R/eel, la Cassa ha messo a disposizione il portale per l’aggiornamento dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2014, in due sessioni, fino al 31 ottobre 2015.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- le sezioni 3.7.2 e 3.7.3 delle “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020”, di cui alla Comunicazione 2014/C 200/01 (di seguito: Linee Guida), prevedono, tra l’altro, che gli Stati membri possano adottare misure agevolative per le imprese a forte consumo di energia elettrica sotto forma di riduzione dei costi associati esclusivamente al finanziamento della produzione di energia da fonti rinnovabili e nel rispetto di determinate condizioni (indicate al paragrafo 3.7.2), oggetto di verifica da parte della Commissione europea (nell’ambito del procedimento di valutazione delle misure istitutive di aiuti di Stato);
- in particolare, le richiamate Linee Guida (*cfr.* paragrafi 185-186) prevedono che, ai fini della loro compatibilità con il mercato interno, le agevolazioni in commento debbano:
 - i. essere concesse soltanto alle imprese ammissibili, ossia,
 - imprese attive nei settori specificati nell’allegato 3 delle Linee Guida, ovvero
 - imprese che pur non essendo attive nei settori che figurano al predetto allegato abbiano cumulativamente un’intensità di energia elettrica di almeno il 20% del valore aggiunto lordo (*cfr.* allegato 4 delle Linee Guida) e operino in un settore caratterizzato da un’intensità degli scambi di almeno il 4% al livello dell’Unione (un’indicazione di tali settori è contenuta nell’allegato 5 delle medesime Linee Guida);
 - ii. essere parziali, ossia, lasciare almeno una parte del contributo a carico dei beneficiari, così da rispettare il principio della proporzionalità della misura rispetto alle finalità perseguite;
- con riferimento al requisito di parzialità dell’aiuto (*sub* ii), le richiamate Linee Guida (paragrafo 188) precisano che le predette agevolazioni possano essere ritenute proporzionate nella misura in cui i beneficiari degli aiuti versino un contributo di

valore pari ad almeno il 15% dei costi associati al finanziamento delle fonti di energia rinnovabile al lordo degli sgravi ricevuti; inoltre, le Linee Guida precisano, altresì, che gli Stati membri, laddove necessario, possano limitare l'entità del predetto contributo a carico delle imprese energivore fino al 4% del loro valore aggiunto lordo dell'impresa interessata ovvero fino allo 0,5% di tale valore, ma soltanto nei casi in cui il beneficiario abbia un'intensità di energia elettrica di almeno il 20% del suo valore aggiunto lordo;

- i suddetti criteri di ammissibilità e proporzionalità (di cui alla sezione 3.7.2 delle Linee Guida) devono essere applicati dagli Stati membri entro il 1 gennaio 2019; tuttavia, gli aiuti concessi in relazione a un periodo precedente al 2019 possono essere dichiarati compatibili nella misura in cui siano in linea con un piano di adeguamento, che deve essere notificato alla Commissione europea e approvato da quest'ultima (*cfr.* sezione 3.7.3 delle Linee Guida, in particolare paragrafo 199);
- in ossequio alla normativa europea in materia di aiuti di Stato e alle richiamate Linee Guida, le sopra richiamate misure istitutive delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12, sono state notificate solo nel 2014 dal Governo italiano alla Commissione europea; il relativo procedimento di verifica, che è stato avviato, non risulta ancora concluso;
- nelle more del predetto procedimento avanti la Commissione europea, anche in ragione dei possibili esiti del medesimo, l'Autorità:
 - con le deliberazioni 148/2014/R/eel e 666/2014/R/eel ha introdotto un sistema di garanzie per l'eventuale ripetizione delle somme a scapito delle riconosciute agevolazioni di competenza del secondo semestre 2013;
 - con la deliberazione 112/2015/R/eel, ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni della deliberazione 467/2013/R/eel, disciplinando solo le tempistiche relative alle operazioni amministrative di competenza dell'anno 2014, subordinando comunque l'erogazione all'esito del procedimento;
- a causa del protrarsi del sopra richiamato procedimento davanti alla Commissione europea, con la deliberazione 452/2015/R/eel sono stati prorogati, al 31 dicembre 2015, i termini, stabiliti dai commi 2.3, 2.4 e 2.7 della deliberazione 112/2015/R/eel, per (i) la pubblicazione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2014 e quindi per l'erogazione successiva delle relative agevolazioni;
- con la medesima deliberazione 452/2015/R/eel, l'Autorità si è riservata, altresì, la facoltà di modificare i termini di cui al precedente punto, nonché di riformare le modalità di erogazione delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2014, in coerenza con le risultanze del procedimento di verifica da parte della Commissione europea;
- con la deliberazione 668/2015/R/eel, l'Autorità ha, tra l'altro:
 - i. prorogato, al 31 marzo 2016, i termini fissati dai commi 2.3, 2.4 e 2.7 della deliberazione 112/2015/R/eel, riservandosi di modificare tale data in relazione allo sviluppo del procedimento di verifica davanti alla Commissione europea;

- ii. prorogato l'efficacia delle disposizioni di cui alla deliberazione 467/2013/R/eel (come modificata e integrata dalla deliberazione 112/2015/R/eel), fino al 31 dicembre 2015, riservandosi di recepire le eventuali condizioni poste dalla Commissione europea in esito alla conclusione del richiamato procedimento;
- l'attuale stato del procedimento di verifica presso la Commissione europea non consente di prevedere, con certezza, i tempi di conclusione dello stesso, in esito al quale potrebbero essere necessarie modifiche all'attuale disciplina delle misure agevolative in commento;
- le regole definitive per il riconoscimento delle suddette agevolazioni dovranno, in ogni caso, essere adeguate anche al nuovo regime normativo introdotto dal decreto legge 210/15 che, in coerenza con le Linee Guida, con decorrenza dal 1 gennaio 2016, ha:
 - circoscritto l'ambito applicativo delle predette agevolazioni ai soli oneri generali che finanziano il sostegno alle energie rinnovabili;
 - disposto il superamento della vigente struttura a "scaglioni di consumo" delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema applicata agli utenti connessi in media, in alta e altissima tensione.

CONSIDERATO CHE:

- dai dati, trasmessi dalla Cassa all'Autorità con comunicazione del 17 marzo 2016, risulta che le garanzie fideiussorie, presentate dalle imprese energivore (in ossequio a quanto prescritto dalla deliberazione 148/2014/R/eel) ai fini del rilascio delle agevolazioni relative al periodo 1 luglio – 31 dicembre 2013, sono prossime alla scadenza, a partire dal mese di aprile 2016;
- dopo la scadenza del termine del 31 ottobre 2015 per l'iscrizione all'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2014 (fissato a tale scopo dalla deliberazione 112/2015/R/eel), sono state presentate sia alla Cassa che all'Autorità alcune istanze di inserimento nel citato elenco da parte di soggetti che hanno imputato il loro ritardo, in alcuni casi, alle difficoltà di tenersi aggiornati sull'evoluzione del quadro regolatorio, oggetto di numerosi interventi correttivi susseguitisi nel tempo a stretti intervalli e, in altri casi, a problemi di natura tecnica/gestionale che hanno impedito che tale iscrizione andasse a buon fine.

RITENUTO NECESSARIO:

- disporre l'applicazione della disciplina, adottata con la deliberazione 112/2015/R/eel (come successivamente modificata e integrata), ai soli fini dell'aggiornamento dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2015;
- prevedere, pertanto, che le imprese, che intendono iscriversi all'elenco energivori per l'anno 2015, includano, nelle dichiarazioni attestanti la titolarità dei requisiti tipici delle imprese a forte consumo di energia elettrica, anche i dati relativi al Valore Aggiunto Lordo (VAL), per tutti gli anni per i quali le medesime imprese

hanno presentato la dichiarazione alla Cassa, al fine di consentire, alle competenti amministrazioni dello Stato, di valutare l'opportunità di avvalersi della facoltà offerta dai paragrafi 189-190 delle Linee Guida ai fini della quantificazione delle agevolazioni in commento;

- in continuità con la disciplina sinora applicata, prevedere che la Cassa predisponga le attività propedeutiche a subordinare l'erogazione delle agevolazioni relative all'annualità di competenza 2014 alla presentazione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa da parte delle imprese beneficiarie, necessaria in pendenza del procedimento di verifica da parte della Commissione europea;
- dare mandato, alla Cassa, di definire gli adempimenti procedurali finalizzati a:
 - raccogliere i dati necessari all'aggiornamento dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2015, con le modalità indicate ai precedenti punti;
 - consentire, alle imprese interessate, di rinnovare le fideiussioni in procinto di scadenza in favore della Cassa ovvero di presentare una nuova fideiussione, ove necessario, per l'annualità di competenza 2014;
- disporre che la Cassa compia, con urgenza, i necessari approfondimenti istruttori, al fine di verificare se accogliere o meno le istanze tardive di iscrizione all'elenco energivori 2014 pervenute fino al 31 marzo 2016, sulla base di un'attenta valutazione della fondatezza delle motivazioni individuali addotte dalle istanti a giustificazione del loro ritardo; in esito a tali approfondimenti, Cassa procederà a inserire, nel citato elenco, le imprese per le quali la verifica in parola abbia dato esito positivo;
- differire, a nuovi termini, le attività previste dai commi 2.3, 2.4 e 2.7 della deliberazione 112/2015/R/eel, fino al perfezionamento, da parte di Cassa, degli adempimenti (riportati ai precedenti alinea) posti a suo carico ai fini dell'erogazione delle agevolazioni in commento per l'annualità di competenza 2014; e di prevedere che le relative tempistiche siano definite con successivo provvedimento dell'Autorità

DELIBERA

1. di fissare, al 30 aprile 2016, il termine di cui al comma 2.4 della deliberazione 437/2013/R/eel per l'aggiornamento dei valori del costo di riferimento e del PUN di cui ai commi 2.1 e 2.2, della medesima deliberazione, con riferimento all'annualità 2015;
2. di dare mandato, alla Cassa, di predisporre e trasmettere all'Autorità, entro il 31 marzo 2016, una proposta contenente gli adempimenti che devono essere rispettati dalle imprese che intendono rinnovare le fideiussioni relative all'annualità di competenza 2013, in procinto di scadenza;
3. di dare mandato, alla Cassa, di predisporre e trasmettere all'Autorità, entro il 15 aprile 2016, una proposta contenente:

- a) gli adempimenti procedurali prodromici alla raccolta delle dichiarazioni attestanti la titolarità dei requisiti tipici delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2015;
 - b) nell'ambito delle dichiarazioni di cui alla precedente lettera a), le modalità di comunicazione dei dati relativi al VAL registrati dalle imprese a forte consumo di energia elettrica negli anni in cui queste ultime hanno presentato alla Cassa la dichiarazione necessaria all'iscrizione nell'elenco delle imprese energivore;
 - c) gli adempimenti che devono essere rispettati dalle imprese per presentare fideiussione, necessaria, nelle more del procedimento di verifica da parte della Commissione, ai fini dell'erogazione delle agevolazioni relative all'annualità di competenza 2014;
4. di dare mandato, alla Cassa, di compiere, con urgenza, i necessari approfondimenti istruttori al fine di verificare, sulla base di attenta valutazione delle motivazioni addotte dalle imprese interessate, se accogliere o meno le istanze, pervenute oltre il termine del 31 ottobre 2015 ed entro il 31 marzo 2016, di inserimento nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2014 e provvedere all'inclusione, nel suddetto elenco, delle imprese rispetto alle quali l'istruttoria abbia dato esito positivo;
 5. di differire, a nuovi termini, le attività previste dai commi 2.3, 2.4 e 2.7 della deliberazione 112/2015/R/eel, fino al perfezionamento, da parte di Cassa, degli adempimenti posti a suo carico ai fini dell'erogazione delle agevolazioni in commento per l'annualità 2014; e di prevedere che, con successivo provvedimento dell'Autorità, siano stabilite le tempistiche entro cui le predette attività devono essere eseguite;
 6. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro dello Sviluppo Economico, all'Agenzia delle Entrate, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al Nucleo Speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza e alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
 7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

17 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni